

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
DEL COMUNE DI OMEGNA
(aggiornato alla delibera CC n. 122 del 18/12/2002)

Articolo 1

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Articolo 2

Informazioni del contribuente

Articolo 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

Articolo 4

Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 5

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Articolo 6

Interpello del contribuente

Articolo 7

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Articolo 8

Diritti del soggetto obbligato al pagamento delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni finali

Articolo 1

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti e i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, concernente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o altri provvedimenti di carattere tributario si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si rinvia.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o all'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 2

Informazioni del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative che consentono la completa conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi informatici di diffusione, mettendo gli atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine li notificano nel luogo di effettivo domicilio del contribuente secondo le informazioni in loro possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, oppure nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da notificare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto e circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative per garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra informazione e comunicazione, siano messi a disposizione del contribuente in tempo utile e siano comprensibili a contribuenti privi di conoscenze tributarie specifiche, così che chiunque possa adempiere agevolmente.

4. Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti e informazioni sono acquisite ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi agli accertamenti d'ufficio di fatti, stati e qualità della persona interessata dall'azione amministrativa.

5. Prima di effettuare iscrizioni a ruolo derivanti da tributi risultanti da dichiarazioni o comunicazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La disposizione si applica anche nel caso in cui, a seguito di liquidazione, risulti un rimborso inferiore a quanto richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Articolo 4

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli avvisi di accertamento e liquidazione dei tributi devono contenere la descrizione esplicita delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con la descrizione dettagliata degli eventuali

valori contestati e o modificati.

2. Gli atti devono, tassativamente, indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato, con l'indicazione del responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 5

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune stesso o nel caso il suo comportamento sia determinato da fatti conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria o quando si configura una mera violazione formale senza debito di imposta.

Articolo 6

Interpello del contribuente

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, circostanziate istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni dei tributi a casi concreti personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla loro corretta applicazione.
2. Il funzionario responsabile ha, a sua volta, facoltà di attivare l'interpello all'Amministrazione Finanziaria centrale competente in materia di imposizione locale.
3. La risposta del funzionario responsabile, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione e limitatamente al contribuente. Qualora essa non sia comunicata al contribuente nel termine di 120 giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro i 120 giorni dalla sua proposizione.

Articolo 7

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali sono effettuate sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Esse si svolgono, salvo comprovati casi eccezionali e urgenti, durante l'orario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare la minor turbativa

allo svolgimento delle attività.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e della facoltà di essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste.
4. Nel verbale delle operazioni di verifica si dà atto delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni lavorativi. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dallo stesso.
6. Dopo il rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richiesta che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Articolo 8

Diritti del soggetto obbligato al pagamento delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, si applicano anche nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale.
2. Nel caso di entrate date in concessione, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità rilevate in rapporto ai principi contenuti nel presente Statuto.